



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

ACCORDO PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DELLE COSE IMMOBILI APPARTENENTI A ENTI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE

I firmatari del presente accordo:

- La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto (di seguito "Direzione regionale") del Ministero per i beni e le attività culturali, nella persona del Direttore regionale Ugo Soragni;
- e
- l'Ente (denominazione) ....., con sede in....., via..... legalmente rappresentato dal.....

VISTI gli artt. 10 e 12 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (in G.U. 24 febbraio 2004, n. 45);

VISTO il DDG 6 febbraio 2004 (in G.U. 3 marzo 2005), recante "Verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica", come modificato dal DDG 28 febbraio 2005 (in G.U. 15 marzo 2005);

PREMESSO che, per la verifica dell'interesse di immobili che siano eseguiti da oltre settant'anni e siano opera di autore non più vivente, appartenenti alle predette persone giuridiche, l'art. 2 del DDG 6 febbraio 2004 stabilisce che l'ente proprietario inserisca, esclusivamente sul sito *web* del Ministero per i beni e le attività culturali ([www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it)), i dati previsti, provveda alla stampa dei medesimi e li inoltri, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione regionale;

RAVVISATA la necessità di definire i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili dell'Ente da sottoporre a verifica;

CONSIDERATO che gli immobili di ragione dell'Ente, da sottoporre a verifica, sono in numero variabile, intendendosi per immobili i fabbricati o le unità immobiliari, e per questi ultimi, una o più porzioni di fabbricato, caratterizzate da autonomia funzionale e reddituale, con esclusione dei terreni inedificati, in quanto non soggetti a verifica,

TUTTO CIO' PREMESSO;

## CONCORDANO QUANTO SEGUE

A far data dall'assegnazione della necessaria autorizzazione all'utilizzo del sistema informatico citato, l'Ente ha facoltà di trasmettere alla Direzione regionale, nel rispetto delle scadenze di seguito indicate, gli elenchi relativi ai fabbricati o unità immobiliari corredati dalle relative schede, compilati ed inoltrati, in tre copie, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o, comunque, con modalità che prevedano l'avviso di ricevimento.

La Direzione regionale si riserva di sottoporre a modifica in ogni momento il presente accordo, per sopravvenute e motivate esigenze connesse all'organizzazione dell'ufficio ed al numero di verifiche da effettuare nell'ambito del territorio regionale e si dichiara sin da ora disponibile a considerare eventuali richieste di variazione da parte dell'Ente.

Numero di schede	Periodo di ricezione

Venezia,

Il Direttore regionale  
(arch. Ugo SORAGNI)

per l'Ente

